

Saluzzo, li 05 settembre 2017

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 29/17/FISC

“JOBS ACT AUTONOMI”

Con la Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”, sono state apportate rilevanti modifiche alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi a decorrere dal 2017.

SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La nuova formulazione dispone che i limiti per le spese di albergo / ristorante (75% del loro ammontare e comunque non superiore al 2% dei compensi percepiti) non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore autonomo:

- sostenga dette spese **per l'esecuzione dell'incarico**
- **riaddebiti analiticamente al committente** quanto sostenuto

Si precisa che le spese sostenute direttamente dal committente, **connesse con l'esecuzione dell'incarico conferito**, non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Di seguito un riepilogo:

SPESE ALBERGO / RISTORANTE			
Sostenute dal lavoratore autonomo	Nell'esercizio dell'attività	Non di rappresentanza	Deducibili per il 75% del loro ammontare e comunque per un ammontare non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'anno.
		Di rappresentanza	Deducibili per il 75% del loro ammontare e comunque per un ammontare non superiore all'1% dei compensi percepiti nell'anno.
	Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico	<ul style="list-style-type: none"> • Non riaddebitate • Riaddebitate a forfait 	Deducibili per il 75% del loro ammontare e comunque per un ammontare non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'anno
		Riaddebitate analiticamente	Integralmente deducibili
Sostenute direttamente dal committente	Per l'esecuzione dell'incarico conferito al professionista		Non costituiscono compensi in natura



SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL LAVORATORE AUTONOMO		
Fino al 2016	Albergo / ristorante	NON costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo
	“Altre” spese	Costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo
Dal 2017	TUTTE le spese	NON costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La nuova Legge modifica il regime di deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Le spese di iscrizione a master e corsi di formazione / aggiornamento professionale, convegni e congressi sono:

- **integralmente deducibili**
- **nel limite massimo di spesa annua pari ad € 10.000,00.**

Al fine della corretta applicazione del citato limite da parte degli studi associati / associazioni professionali / società tra professionisti la norma **non specifica** se lo stesso debba essere riferito al **singolo professionista ovvero allo studio / associazione / società**.

Il nuovo testo normativo prevede espressamente che tra le spese in esame **sono ricomprese anche le spese di viaggio e soggiorno “connesse” con l'evento formativo.**